

LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2011, N. 3

**Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 25
“Elezioni degli organi della regione e delle province di
Trento e Bolzano”, modificata dalla legge regionale
23 luglio 1973, n. 10¹**

**Art. 1 (Rappresentanza della minoranza politica nell'Ufficio
di Presidenza)**

1. (*omissis*)²

Art. 2 (Segretari questori)

1. (*omissis*)³

Art. 3 (Norma transitoria)

1. Al termine dei primi trenta mesi della XIV Legislatura, i Segretari questori decadono dall'incarico e si procede a nuove elezioni, ai sensi dell'art. 2.

¹ In B.U. 26 aprile 2011, n. 17.

² Modifica il primo comma dell'art. 6 della l.r. 20 agosto 1952, n. 25, già modificato dall'art. 3 della l.r. 23 luglio 1973, n. 10.

³ Sostituisce l'art. 9 della l.r. 20 agosto 1952, n. 25, già modificato dall'art. 4 della l.r. 23 luglio 1973, n. 10, ed aggiunge l'art. 9-bis.